



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

ORDINANZA N° Gen. 170 del 23/07/2024

Oggetto: Ordinanza Sindacale in materia di limitazione delle emissioni sonore e per la tutela della quiete pubblica connesse a forme di spettacolo e di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e attività

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

VALUTATO che la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

CONSIDERATO l'alto valore che la silenziosità assume per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

PRESO ATTO

- Delle numerose e continue lamentele pervengono dalla cittadinanza, inerenti la problematica degli schiamazzi, dei frastuoni e dei rumori molesti derivanti da intrattenimenti musicali e/o sorgenti sonore, e, più in generale, in luoghi di ritrovo e di aggregazione;
- che l'effettuazione delle attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, sia nei locali chiusi che sulle aree di pertinenza e all'aperto, deve sempre essere preceduta dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzano mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;

RAVVISATO, che tali iniziative ed attività, in quanto comportanti emissioni sonore significative, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, che si intende tutelare, e costituire un fattore scatenante di possibili turbative in materia di quiete, ordine e sicurezza pubblica;

DATO ATTO che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti, assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle alla libera circolazione delle persone e eventi di svago;

VISTA la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica sotto il profilo della tutela all'inquinamento acustico negli ambienti di vita ed evitare interferenze negative sulla serena

convivenza della cittadinanza, creando disagi psicofisici soprattutto fra le persone più deboli, anziani e bambini;

ATTESO che è concessa ai Sindaci la facoltà-dovere di intervento in materia, adottando provvedimenti all'uopo, in qualità di Ufficiali di Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di prevenire più gravi e concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità;

RITENUTO doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi, al fine di contemperare esigenze commerciali, il diritto di riunione, la tutela della salute e la sicurezza urbana, interessi tutti contemplati dalla serena ed ordinata convivenza tra i componenti della società;

RITENUTO, altresì, di dover garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;

VISTI:

- la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore" e, s.m.i.;
- il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" e s.m.i.;
- l'art. 50 e 54 del d. lgs. 267/2000;
- l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- il DPCM 1/03/91, il DPCM 14/11/1997, il DPCM 16/11/1999 concernente il limiti massimi di esposizione del rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;
- il D.M. 16/03/1998;

VISTO l'art. 9 della legge 447/95 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibili ed urgenti in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, ai fini della salute pubblica e dell'ambiente per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;

CONSIDERATA la precedente ordinanza n. 64 del 2/04/2024 che, con la presente, si intende abrogata e sostituita;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale sta provvedendo alla installazione di dispositivi per il monitoraggio acustico;

ORDINA

PER LE FINALITÀ DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA QUIETE, DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA

CHE le attività rumorose, in occasione di attività di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l'utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, esercitate sia nei locali chiusi che all'aperto o con rumore comunque direttamente percepibile all'esterno, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, che sono fonti o causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, frastuono, baccano, etc.:

DEVONO RISPETTARE LE SEGUENTI

PRESCRIZIONI

– Dal 01 gennaio al 31 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 24,00 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica;

– Dal 01 gennaio al 31 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 1.00 del giorno successivo nei giorni venerdì, sabato e prefestivi.

2) **MODALITA' DI SVOLGIMENTO:**

- Non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- Devono sempre essere precedute dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzano mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;
- Gli orari determinati dalla presente Ordinanza potranno subire ulteriori restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica. È comunque possibile per L'Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali in deroga agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

La presente ordinanza ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. Il presente provvedimento revoca ogni altra disposizione precedente e mantiene efficacia sino a nuovo atto;

DISPONE

fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

- i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (da euro 25,00 ad euro 500,00);
- i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (da euro 25,00 ad euro 500,00), oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni;
- i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (da euro 25,00 ad euro 500,00), oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni;

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.

Con la presente Ordinanza si annulla la precedente ordinanza n. 60 del 28/03/2024.

DEMANDA

Al comando di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine, la vigilanza e il rispetto della presente ordinanza.

RICORDA

che le attività rumorose riguardano anche i dispositivi di allarme acustico antifurto, dovranno essere regolati secondo le disposizioni sui limiti sonori e sui tempi massimi previsti dalla normativa vigente in materia;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del MOLISE (legge 6/12/1971 n. 1034);
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge 24/11/1979 n. 1199).

Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente ordinanza, l'Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della legge 241/1990, è il Sindaco.

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- al Messo Comunale, per l'affissione all'Albo Pretorio;
- all'Ufficio Segretaria, per la pubblicazione sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, e per dare la massima diffusione anche mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici/plance;
- al SUAP per l'inoltro a mezzo pec ai pubblici esercizi e attività similari interessati;

e, per quanto di rispettiva competenza:

- al Responsabile del Settore 1[^] Tecnico-Ambiente;
- al Responsabile del Settore 3[^] - Ufficio S.U.A.P.;
- al Segretario Generale;
- al Comando Polizia Locale di Isernia;
- al Commissariato di P.S. di Isernia;
- al Comando Stazione Carabinieri di Isernia;
- al Comando Guardia di Finanza di Isernia.
- all'Ufficio territoriale della SIAE di Isernia;
- UGT Isernia.

il Sindaco
Castrataro Piero / ArubaPEC S.p.A.